

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 febbraio 2026

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di febbraio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Speranza GIROD**

**Giulio GROSJACQUES**

**Erik LAVEVAZ**

**Leonardo LOTTO**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **162** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A DIPENDENTI DI CATEGORIA D DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI SUPPLENZA E REGGENZA SU POSTI DIRIGENZIALI DI SECONDO LIVELLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA L.R. 22/2010 E REVOCA DEL PUNTO 1 DELLA DGR 50/2021 E DEL PUNTO 4 DELLA DGR 708/2023.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*) e, in particolare:

- l'articolo 18 (*Accesso alla qualifica unica dirigenziale*);
- l'articolo 20 (*Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali*);
- l'articolo 22 (*Incarichi dirigenziali di secondo livello*), e, in particolare:
  - il comma 2: “*Gli incarichi di dirigente di secondo livello sono conferiti dal competente organo di direzione politico-amministrativa dell'ente, su proposta del dirigente di primo livello laddove esistente, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. In caso di primo conferimento, la durata dell'incarico è pari a tre anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età o dell'anzianità contributiva massima per il collocamento d'ufficio a riposo dell'interessato*”;
  - il comma 6: “*Nell'Amministrazione regionale, gli incarichi dirigenziali di secondo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente di primo livello della struttura organizzativa di riferimento*”;
- l'articolo 26 (*Assenza, impedimento e vacanza*), con specifico riferimento:
  - al comma 1, terzo periodo: “*Per i periodi di durata superiore a sessanta giorni, le relative funzioni dirigenziali possono essere assolte mediante l'attribuzione di altro incarico dirigenziale*”;
  - al comma 1, quarto periodo: “*Se l'incarico dirigenziale di supplenza è conferito a dipendenti dell'ente di categoria D, lo stesso non concorre alla determinazione del limite di cui all'articolo 20, comma 5*”;
  - al comma 2, terzo periodo: “*In caso di vacanza di un posto dirigenziale di secondo livello, le funzioni dirigenziali possono essere, altresì, affidate a dipendenti di categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), a condizione che, alla data di affidamento, sia stata prevista la procedura concorsuale quale modalità di copertura del posto, mediante inserimento della stessa nel piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d)*”;
  - al comma 2, quarto periodo: “*L'incarico conferito, previa procedura di selezione comparativa per titoli tra tutti coloro che, nell'ente, abbiano i requisiti professionali stabiliti per l'incarico da assegnare, ha durata sino al termine della predetta procedura concorsuale e non concorre alla determinazione del limite di cui all'articolo 20, comma 5*”.

Richiama, altresì:

- il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Regione autonoma Valle d'Aosta*, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni;
- il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta*, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni.

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 50 in data 25 gennaio 2021 avente ad oggetto “*Determinazioni in merito al conferimento di incarichi dirigenziali di supplenza, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 della l.r. 22/2010. Prenotazione di spesa.*” e, in particolare, il punto 1) del dispositivo concernente l’approvazione dei criteri per la copertura delle Strutture organizzative di secondo livello, i cui dirigenti sono assenti da oltre 60 giorni, mediante l’attribuzione di incarichi dirigenziali di supplenza a dipendenti regionali di categoria D, in applicazione dell’articolo 26, comma 1, della l.r. 22/2010;
- n. 708 in data 23 giugno 2023 avente ad oggetto “*Individuazione di sei posti dirigenziali da riservare a dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, collocati in aspettativa in quanto titolari di incarichi fiduciari di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 22/2010 o di altri incarichi presso altre pubbliche amministrazioni/enti. Determinazioni in merito alle modalità di conferimento degli incarichi di supplenza e di reggenza ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 22/2010. Prenotazione di spesa.*” e, in particolare, il punto 4) del dispositivo concernente l’approvazione della procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di supplenza e di reggenza per posti dirigenziali di secondo livello ed i relativi allegati: Disciplina (Allegato 1) e Modello di Avviso di pubblicità (Allegato 2), precisando che il punto 4), lettera a), del dispositivo della testé citata DGR 708/2023 prevede che “*per le supplenze di durata inferiore a sei mesi e/o di durata non predeterminabile, restano validi i criteri e le modalità già definiti con la precedente DGR 50/2021*”.

Informa che, come riferito dalla Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione, si rende opportuno provvedere all’approvazione di una disciplina organica e coordinata in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di supplenza e reggenza a funzionari appartenenti alla categoria D dell’Amministrazione regionale, revocando le discipline approvate con le citate deliberazioni della Giunta regionale n. 50 del 2021 e n. 708 del 2023, e provvedendo al contempo alla revisione della procedura di selezione comparativa per titoli per aggiornarla e superare alcune criticità riscontrate in fase applicativa dai competenti uffici del Dipartimento personale e organizzazione.

Propone, pertanto, di ridefinire la procedura, le modalità e i criteri di selezione comparativa per titoli per il conferimento ai funzionari dell’Amministrazione regionale degli incarichi dirigenziali di supplenza e di reggenza, ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 22/2010, approvando la nuova *Disciplina per il conferimento a dipendenti di categoria D dell’Amministrazione regionale degli incarichi di supplenza e reggenza su posti dirigenziali di secondo livello* allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

Evidenzia, in particolare, che rispetto alla disciplina precedente di cui alla DGR 708/2023 quella nuova prevede lo svolgimento di un colloquio motivazionale, da parte della Commissione interna deputata alla valutazione delle candidature, mediante il quale verificare le motivazioni e la predisposizione al ruolo e all’esercizio di funzioni dirigenziali da parte dei candidati.

Informa, infine, che il competente Dipartimento personale e organizzazione ha trasmesso, con nota prot. n° 2378/UP in data 2 febbraio 2026, l’allegata *Disciplina per il conferimento a dipendenti di categoria D dell’Amministrazione regionale degli incarichi di supplenza e reggenza su posti dirigenziali di secondo livello* alle organizzazioni sindacali e alle

rappresentanze sindacali interne (RSI) per la dovuta informazione e che in data 9 febbraio 2026 si è svolto il successivo confronto;

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

VISTA legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 *Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale;*

RICHIAMATO il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Regione autonoma Valle d'Aosta*, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta*, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

CONSIDERATO che la Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1. di approvare la *Disciplina per il conferimento a dipendenti di categoria D dell'Amministrazione regionale degli incarichi di supplenza e reggenza su posti dirigenziali di secondo livello*, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di revocare, conseguentemente, le precedenti modalità, procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di supplenza e di reggenza di cui al punto 1) della parte dispositiva della DGR 50/2021 e al punto 4) della parte dispositiva della DGR 708/2023 e i relativi allegati 1 e 2;
3. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



***DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO***

***A DIPENDENTI DI CATEGORIA D***

***DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE***

***DEGLI INCARICHI***

***DI SUPPLENZA E REGGENZA***

***SU POSTI DIRIGENZIALI***

***DI SECONDO LIVELLO***

approvata con DGR n. \_\_\_\_\_ in data 20 febbraio 2026

**INDICE**

Articolo 1 (Oggetto, finalità e ambito di applicazione)	3
Articolo 2 (Presupposti per il conferimento di incarichi dirigenziali di supplenza e reggenza)	3
CAPO I	4
INCARICHI DI SUPPLENZA DI DURATA INFERIORE A SEI MESI	4
Articolo 3	4
(Procedura semplificata per il conferimento di incarichi dirigenziali di supplenza per periodi superiori a 60 giorni e inferiore a sei mesi)	4
CAPO II	5
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REGGENZA E DI SUPPLENZA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI	5
Articolo 4 (Avviso di pubblicità)	5
Articolo 5 (Presentazione delle domande)	5
Articolo 6 (Commissione interna per la valutazione delle candidature)	6
Articolo 7 (Verifica di ammissibilità delle domande)	7
Articolo 8 (Esame e valutazione comparativa delle candidature)	7
Articolo 9 (Conferimento e durata degli incarichi)	11
Articolo 10 (Disposizioni finali)	12

## **Articolo 1**

### **(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)**

1. La presente *Disciplina* si applica ai procedimenti di conferimento a dipendenti di categoria D dell'Amministrazione regionale degli incarichi dirigenziali di supplenza, per periodi di durata superiore a sessanta giorni, e di reggenza su posti dirigenziali di secondo livello, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 26, comma 1, terzo periodo, e comma 2, terzo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, *Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.*
2. Le disposizioni della presente *Disciplina* sono volte a garantire la piena e corretta applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 18 (*Accesso alla qualifica unica dirigenziale*) comma 1, lettera a), 20 (*Criteri generali per il conferimento degli incarichi*) dal comma 1 al comma 4, 22 (*Incarichi dirigenziali di secondo livello*) commi 2 e 6 e 26 (*Assenza, impedimento e vacanza*), commi 1, terzo e quarto periodo e comma 2, terzo e quarto periodo, della legge regionale 22/2010, nonché la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, efficienza, efficacia, economicità e pari opportunità da cui è retta l'attività amministrativa.

## **Articolo 2**

### **(Presupposti per il conferimento di incarichi dirigenziali di supplenza e reggenza)**

1. L'avvio della procedura per il conferimento a dipendenti di categoria D di incarichi di funzioni dirigenziali di supplenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, terzo periodo, della legge regionale 22/2010, ha quale presupposto l'assenza di durata superiore a sessanta giorni del titolare *pro tempore* del posto dirigenziale di secondo livello. Per assenze di durata superiore a sessanta giorni ma inferiore a sei mesi si applica la procedura semplificata di cui al Capo I. Per le assenze di durata superiore a sei mesi si applica, invece, la procedura selettiva di cui al Capo II della presente Disciplina.
2. L'avvio della procedura per il conferimento a dipendenti di categoria D di incarichi di funzioni dirigenziali di reggenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, terzo periodo, della legge regionale 22/2010, ha quale presupposto la vacanza di un posto dirigenziale di secondo livello, a condizione che, alla data dell'affidamento, sia stata prevista la procedura concorsuale quale modalità di copertura del posto, mediante inserimento della stessa nel piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della medesima legge.
3. La determinazione di ricorrere al conferimento degli incarichi di supplenza e di reggenza a dipendenti di categoria D, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, è assunta dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e con propria deliberazione.
4. L'attivazione della procedura per il conferimento degli incarichi di supplenza di cui alla presente Disciplina presuppone l'assenza di graduatorie in corso di validità di concorsi banditi ed espletati dall'Amministrazione regionale per posti dirigenziali con funzioni, competenze e *skills* coerenti con quelli indicati nella Scheda identificativa del posto da ricoprire. In presenza di graduatorie utili, si provvede preliminarmente allo scorrimento delle stesse e, in via subordinata, ivi compresa l'ipotesi di mancata accettazione dell'incarico da parte dei candidati idonei in esse collocati, si procede alla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità stabilite nella presente Disciplina.



## CAPO I INCARICHI DI SUPPLENZA DI DURATA INFERIORE A SEI MESI

### Articolo 3

#### **(Procedura semplificata per il conferimento di incarichi dirigenziali di supplenza per periodi superiori a 60 giorni e inferiore a sei mesi)**

1. In caso di assenze dal servizio di dirigenti di secondo livello di durata superiore a 60 giorni e inferiore a sei mesi, l'Amministrazione può procedere al conferimento di incarichi di supplenza a dipendenti regionali di categoria D senza espletamento della procedura selettiva di cui al Capo II.
2. Il funzionario cui conferire l'incarico è individuato dal Coordinatore del Dipartimento di riferimento tra funzionari assegnati, anche temporaneamente, alla Struttura organizzativa interessata o, in mancanza, al Dipartimento di appartenenza, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  - b. aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio con inquadramento nella categoria D;
  - c. essere in possesso di laurea e, in particolare, dei requisiti specifici per l'accesso al posto indicati dalla Scheda identificativa della struttura dirigenziale interessata;
  - d. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni.
3. Il Coordinatore del Dipartimento in cui è incardinata la Struttura organizzativa provvede alla designazione, motivata, del funzionario al quale conferire l'incarico dirigenziale di supplenza, tenendo conto delle competenze e delle esperienze professionali specificamente acquisite dal medesimo.
4. Il competente Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, acquisisce dal funzionario designato:
  - a. l'accettazione scritta dell'incarico;
  - b. le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;
  - c. la dichiarazione di avere stipulato o di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'ente per colpa grave derivanti da responsabilità amministrativa-contabile ed erariale e di impegnarsi a mantenere la predetta copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico;

e propone alla Giunta regionale ovvero all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze, la deliberazione concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale di supplenza.

5. Per tutta la durata dell'incarico di supplenza, il dipendente di categoria D è collocato in aspettativa senza assegni, e costituisce con l'Amministrazione regionale un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato al quale si applica il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo all'area della dirigenza.



## CAPO II

### PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REGGENZA E DI SUPPLENZA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI

#### Articolo 4 (Avviso di pubblicità)

1. In attuazione della determinazione di cui all'articolo 2, comma 3, della presente *Disciplina*, l'Ufficio preposto del Dipartimento personale e organizzazione provvede alla pubblicazione di un apposito avviso per il conferimento dell'incarico o degli incarichi di supplenza e/o di reggenza, contenente i requisiti specifici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente *Disciplina*, con il quale si dà avvio alla procedura finalizzata al conferimento del/dei predetto/i incarico/incarichi.
2. L'avviso è pubblicato, per una durata minima di dieci giorni, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella sezione *Avvisi e documenti – Avvisi di incarichi dirigenziali* ed è accompagnato da una specifica comunicazione, pubblicata sullo *Sportello del dipendente* della *Intranet regionale*, nella sezione *Avvisi per il dipendente*.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza e di sospendere o revocare l'avviso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di mutato interesse pubblico o circostanze sopravvenute dopo la pubblicazione dell'avviso, senza che per ciò possa essere vantato alcunché dai candidati, anche a titolo di rimborso spese.

#### Articolo 5 (Presentazione delle domande)

1. Possono presentare la propria candidatura per gli incarichi di supplenza e di reggenza, con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, i dipendenti di categoria D dell'Amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 22/2010:
  - a) essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  - b) essere in possesso di laurea e, in particolare, della laurea prevista quale requisito di accesso al posto dirigenziale dalla relativa Scheda identificativa, oltre che di eventuale abilitazione professionale e/o iscrizione ad albi e/o pregressa esperienza professionale, se prevista per l'accesso al posto;
  - c) aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria D.
2. Sono altresì richiesti i seguenti requisiti di ordine generale:
  - a) godere dei diritti civili e politici;
  - b) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia;
  - c) insussistenza di condizioni ostative di inconferibilità, anche per condanne non definitive, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre*



2012, n. 190, e di incompatibilità di incarichi, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3 e 4 e degli articoli 9, 11 e 12 del medesimo decreto;

- d) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione alle attribuzioni e alle competenze dell'incarico da ricoprire;
  - e) non avere riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale;
  - f) non avere riportato una valutazione della performance, come risultante dalle schede di valutazione, inferiore a 85/100 nell'ultimo quinquennio (media delle ultime cinque valutazioni disponibili). In mancanza della valutazione dell'ultimo anno solare in quanto la selezione si svolge prima dell'avvio (di norma nel mese di marzo dell'anno successivo) della procedura di valutazione della performance tramite l'applicativo informatico IRIS, ci si riferisce alla media delle ultime 4 valutazioni disponibili.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dall'avviso per la presentazione delle domande.
4. L'istanza deve essere presentata al Dipartimento personale e organizzazione esclusivamente tramite procedura telematica, compilando l'apposito modello presente sullo *Sportello del dipendente* della *Intranet* regionale, nella sezione *Modulistica online*, alla voce *Incarichi dirigenziali*, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a. il *curriculum vitae et studiorum*, redatto esclusivamente in formato europeo, aggiornato e datato;
  - b. una relazione integrativa, aggiornata, datata e sottoscritta, che illustri le esperienze e le competenze di maggior rilievo relativamente all'incarico di cui trattasi;
  - c. la dichiarazione di avere stipulato o di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'ente per colpa grave derivanti da responsabilità amministrativa-contabile ed erariale e di impegnarsi a mantenere la predetta copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Nel caso in cui fossero pubblicati contestualmente più avvisi ogni candidato può presentare fino a un massimo di tre candidature.

5. Costituiscono causa di esclusione dalla procedura selettiva:
- il mancato possesso o il venir meno del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
  - il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza;
  - la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

## Articolo 6

### (Commissione interna per la valutazione delle candidature)

1. La Commissione interna per l'esame delle candidature è a geometria variabile ed è composta:
- a) nel caso di posti dell'organico della Giunta regionale: dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, con funzioni di Presidente, dal Coordinatore del Dipartimento interessato e da altro Coordinatore dell'Amministrazione (o dal Segretario Generale), designato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione in base alle disponibilità. Nel caso di posti dirigenziali incardinati nel Dipartimento personale e organizzazione, le funzioni di Presidente della Commissione interna sono svolte dal Segretario generale della Regione.
  - b) nel caso di posti dell'organico del Consiglio regionale: dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, con funzioni di Presidente, dal Segretario generale del Consiglio regionale e dal Segretario generale della Regione.



2. La Commissione interna è integrata da un quarto componente - individuato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione tra i membri della Commissione indipendente di valutazione della performance (CIV) dell'Ente in base alle disponibilità - per lo svolgimento del colloquio motivazionale di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Prima dell'insediamento della Commissione, l'Ufficio competente del Dipartimento personale e organizzazione comunica, a mezzo posta elettronica, ai membri della Commissione l'elenco nominativo dei candidati e trasmette il modello *facsimile* della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione ai soggetti candidati, che dovrà essere sottoscritta da ogni singolo componente e acquisita dal competente Ufficio prima dell'insediamento della Commissione.
4. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, di uno o più membri della Commissione, gli stessi sono sostituiti da altri dirigenti di primo livello dell'Amministrazione regionale, previa individuazione da parte del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione in base alle disponibilità degli stessi. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, assume le funzioni di Presidente della Commissione il Segretario Generale della Regione.

## Articolo 7

### (Verifica di ammissibilità delle domande)

1. L'Ufficio preposto del Dipartimento personale e organizzazione verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute e della documentazione prodotta a corredo delle candidature, oltre che il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e predispone un verbale di esito dell'istruttoria con l'elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva e dei candidati esclusi.
2. L'elenco dei candidati ammessi, di cui al punto 1, viene trasmesso, unitamente alle istanze di candidatura, comprensive degli allegati, ai componenti della Commissione interna per l'esame di cui all'articolo 8.

## Articolo 8

### (Esame e valutazione comparativa delle candidature)

1. Dopo la verifica del possesso dei requisiti e di ammissibilità delle candidature, ai sensi dell'articolo 7, la Commissione interna, di cui all'articolo 6, esamina i *curricula* e le relazioni integrative presentati dai candidati e sottopone questi ultimi a un colloquio finalizzato a verificarne le attitudini e la propensione al ruolo dirigenziale nonché le motivazioni a sostegno della candidatura (*soft skill*).
2. La Commissione procede con la valutazione comparativa, assegnando, per ciascuno dei seguenti parametri, il punteggio massimo indicato a fianco di ciascuno, per un punteggio complessivo massimo di 100 punti:



<i>Parametro</i>		<i>Punteggio massimo</i>
A	Competenze ed esperienza professionale maturate con riferimento alle attribuzioni della struttura dirigenziale	<b>40</b>
B	Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso al posto dirigenziale	<b>15</b>
C	Incarichi di Posizione di Particolare Responsabilità (PPR) o di Responsabili di servizi negli enti locali o incarichi dirigenziali ricoperti anche in altre Amministrazioni	<b>10</b>
D	Valutazione della performance (media ultimo quinquennio)	<b>10</b>
E	Anzianità di servizio nella categoria D	<b>10</b>
F	Valutazione delle <i>soft skill</i>	<b>15</b>

3. I punteggi, fino al valore massimo indicato per ciascun parametro nella tabella sopra riportata, sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
- Competenze ed esperienza professionale maturate con riferimento alle attribuzioni della Struttura dirigenziale (punteggio massimo: **40 punti**): costituiscono elemento di valutazione le competenze e l'esperienza professionale acquisite negli ambiti di attività e nelle materie del posto da ricoprire. La riferibilità della professionalità e dell'esperienza acquisita dal candidato alle funzioni e alle attribuzioni della Struttura dirigenziale è da intendersi in termini di corrispondenza, riconducibilità e affinità tra materie e procedimenti. L'esperienza professionale è valorizzabile solo se di durata almeno annuale;
  - titolo/i di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso al posto dirigenziale (punteggio massimo, cumulando più titoli: **15 punti**):

<i>Descrizione titoli di studio e abilitazioni</i>	<i>Punteggio</i>
Laurea nella disciplina indicata come preferita nei criteri di scelta ( <u>ove non già prevista quale requisito di accesso</u> ). <i>Esempio: Requisito di accesso laurea in discipline tecniche - Criterio di scelta: laurea in ingegneria</i>	2 punti
Laurea magistrale/ciclo unico ( <i>se non già prevista quale requisito per l'accesso al posto dirigenziale</i> ) .....	5 punti
Ulteriore laurea rispetto a quella valorizzata come requisito di accesso di cui alle righe precedenti, purché attinente alle funzioni della Struttura dirigenziale	
.....Triennale	5 punti
.....Magistrale/Ciclo unico	8 punti
Dottorato di ricerca, purché attinente alle funzioni della Struttura dirigenziale	8 punti



<i>Descrizione titoli di studio e abilitazioni</i>	<i>Punteggio</i>
Master universitario di primo o di secondo livello di durata almeno annuale, pari ad almeno 60 CFU, rilasciato da università o enti pubblici <i>In presenza di più master, tutti attinenti alle funzioni della Struttura dirigenziale, possono essere tutti valorizzati e i punteggi si cumulano</i> .....	3 punti
Master universitario di secondo livello di almeno 120 CFU, rilasciato da università o enti pubblici..... <i>In presenza di più master, tutti attinenti alle funzioni della Struttura dirigenziale, possono essere tutti valorizzati e i punteggi si cumulano</i>	5 punti
Abilitazione professionale con iscrizione in corso al relativo albo o ordine, se attinente alle funzioni della Struttura dirigenziale.....	5 punti

- c. Incarichi di Posizione di Particolare Responsabilità (PPR) o Incarichi di Responsabili dei servizi negli enti locali o incarichi dirigenziali ricoperti, anche in altre amministrazioni (punteggio massimo **10 punti**): il punteggio è attribuito nella misura di **2 punti** per ogni anno di incarico, inteso come periodo di dodici mesi, ed è riconosciuto per intero anche in caso di periodi inferiori all'anno ma superiori a sei mesi, fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto;
- d. Valutazione della performance corrispondente alla media delle valutazioni dell'ultimo quinquennio (punteggio massimo **10 punti**): si considerano le ultime cinque valutazioni disponibili, anche se riferite a periodi di espletamento di incarico di funzioni dirigenziali - e anche se riferite a periodi di servizio in altre pubbliche amministrazioni purché senza soluzione di continuità;

<i>Valutazione</i>	<i>Punteggio</i>
tra 99 a 100	10 punti
da 98 a 98,99	9 punti
da 97 a 97,99	8 punti
da 96 a 96,99	7 punti
da 95 a 95,99	6 punti
da 94 a 94,99	5 punti
da 93 a 93,99	4 punti
da 92 a 92,99	3 punti
da 91 a 91,99	2 punti
da 90 a 90,99	1 punto
da 85 a 89,99	0,5 punti

- e. anzianità di servizio nella categoria D (punteggio massimo **10 punti**): l'anzianità di servizio nella categoria D è valorizzata come segue:
- fino a 10 anni: 5 punti;
  - oltre 10 anni: 10 punti;



f. valutazione delle *soft skill* (punteggio massimo 15 punti):

- **Capacità relazionali, di *problem solving* e di *leadership* dimostrate dal candidato unite alla capacità di lavorare per obiettivi e risultati**, attestate dal/dai dirigente/i di riferimento .....punteggio massimo **10 punti**;
- **Motivazione e attitudine al ruolo dirigenziale** rispetto allo specifico posto bandito valutati attraverso un colloquio motivazionale effettuato da parte della Commissione di cui all'articolo 6, implementata da un componente della CIV ..... punteggio massimo **5 punti**.

Valutazione	Punteggio attribuito dal dirigente di riferimento del candidato		Punteggio attribuito dalla Commissione in esito al colloquio
	Capacità relazionali, <i>problem solving</i> e di <i>leadership</i>	Disponibilità al lavoro e capacità di lavorare per obiettivi e risultati	Motivazione e attitudine al ruolo dirigenziale
Sopra la media	5 punti	5 punti	5 punti
Adeguate	3,5 punti	3,5 punti	3,5 punti
Discretamente adeguate	2 punti	2 punti	2 punti
Minimamente adeguate	0,5punti	0,5 punti	0,5 punti

4. Qualora il candidato riporti una valutazione complessiva inferiore al punteggio soglia di 30 punti non accede alla graduatoria finale.
5. L'eventuale idoneità alle funzioni dirigenziali conseguita dal candidato in concorsi per la dirigenza, banditi ed espletati da altra pubblica amministrazione diversa dall'Amministrazione regionale, la cui graduatoria sia in corso di validità, genera un **extra punteggio pari a 10 punti**.
6. In caso di parità di punteggio, precede il funzionario in servizio presso la Struttura organizzativa o il Dipartimento nel quale è incardinata la Struttura oggetto della procedura e, in caso di ulteriore parità, il funzionario che ha riportato il punteggio più alto nel parametro "*a. Competenze ed esperienza professionale maturate con riferimento alle attribuzioni della struttura*". In caso di ulteriore parità precede il funzionario con maggiore anzianità di servizio nella categoria D.
7. La Commissione, all'esito dei propri lavori, redige e deposita agli atti del Dipartimento personale e organizzazione il/i verbale/i dei lavori svolti, contenente/i l'esito dell'esame e della valutazione comparativa delle candidature e la graduatoria finale esitata dalla procedura selettiva, per la designazione del vincitore ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale.
8. La graduatoria esitata dalla procedura può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui, nel periodo di durata dell'incarico dirigenziale di supplenza o reggenza, fosse necessario procedere alla sostituzione dell'incaricato e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni.
9. La procedura selettiva non determina il sorgere in capo all'Amministrazione regionale di alcun obbligo in relazione al conferimento dell'incarico.

## Articolo 9 (Conferimento e durata degli incarichi)

1. Gli incarichi dirigenziali di supplenza e reggenza per posti dirigenziali di secondo livello sono conferiti dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sulla base della designazione effettuata dal Coordinatore di riferimento in base alla graduatoria esitata al termine della procedura selettiva.
2. Il conferimento dell'incarico è subordinato, in ogni caso, alla presentazione da parte del dipendente:
  - a. della dichiarazione dell'insussistenza di condizioni ostative di inconferibilità, anche per condanne non definitive, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 39/2013, e di incompatibilità, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3 e 4 e degli articoli 9, 11 e 12 del medesimo decreto. La dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità deve essere rinnovata ogni anno solare;
  - b. della dichiarazione di avere stipulato o di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'ente per colpa grave derivanti da responsabilità amministrativa-contabile ed erariale e di impegnarsi a mantenere la predetta copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.
3. Gli incarichi dirigenziali di supplenza hanno una durata corrispondente all'assenza del titolare *pro tempore* del posto dirigenziale e non possono superare, in ogni caso, la durata di cinque anni. In caso di assenza per collocamento in aspettativa senza assegni del titolare per mandato politico o per l'assunzione di altro incarico dirigenziale esterno o fiduciario, l'incarico di supplenza scade allo scadere del mandato politico o dell'incarico esterno/fiduciario del dirigente titolare, anche se la sua assenza dal servizio prosegue, senza soluzione di continuità, per intervenuto rinnovo del suo incarico o mandato. Il posto dirigenziale viene, quindi, reso disponibile, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della l.r. 22/2010, ai dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale e solo qualora la pubblicità presso i dirigenti di ruolo risulti infruttuosa e il posto sia nuovamente riservato al dirigente di ruolo assente dal servizio, l'incarico di supplenza può essere rinnovato al medesimo funzionario. L'incarico di supplenza può essere rinnovato al medesimo funzionario per una volta soltanto.
4. Gli incarichi dirigenziali di reggenza hanno durata sino alla nomina e alla presa di servizio del vincitore della procedura concorsuale finalizzata alla copertura del posto.
5. Gli incarichi di supplenza e di reggenza cessano, di diritto e senza preavviso, a seguito di:
  - (solo per gli incarichi di supplenza): rientro, anche anticipato, in servizio del dirigente titolare/riservatario del posto;
  - revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale che comporti modificazioni sostanziali delle competenze attribuite alla Struttura organizzativa interessata ovvero la soppressione della medesima.
6. Gli incarichi di supplenza e di reggenza sono revocati in conseguenza di valutazione negativa della performance risultante dalla scheda di valutazione (ovvero inferiore a 50/100) o di sanzioni disciplinari o assoggettamento a misure cautelari di sospensione dal servizio.
7. Per tutta la durata dell'incarico di supplenza o di reggenza, il dipendente di categoria D è collocato in aspettativa senza assegni e costituisce con l'Amministrazione regionale un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato al quale si applica il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo all'area della dirigenza.

**Articolo 10**  
**(Disposizioni finali)**

1. Con la partecipazione alla procedura selettiva, è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute e richiamate, con riferimento alle disposizioni legislative che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali di secondo livello, nonché alle disposizioni contrattuali che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti dipendenti dall'Amministrazione regionale.
2. Per tutto quanto non specificato nella presente Disciplina, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia e, in particolare, alla legge regionale 22/2010.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare gli avvisi pubblicati secondo la presente Disciplina, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.